CONSULENZE SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ MEDICO LEGALE PER LA VALUTAZIONE DEI SINISTRI IN SEDE STRAGIUDIZIALE E PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI SPECIALISTI ALLE OPERAZIONI PERITALI IN QUALITÀ DI CTP IN FASE GIUDIZIALE E IN MEDIAZIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Roma I (ASL Roma I), con sede legale in (00193) Roma, Borgo S. Spirito n. 3 (C.F. e P.IVA 13664791004), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Quintavalle, domiciliato per la carica e ai fini della presente Convenzione presso la sede aziendale

Ε

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata (C.F. e P.IVA 04735061006), con sede in (00184) Roma, Via dell'Amba Aradam 9, in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Maria Paola Corradi, domiciliato per la carica e ai fini della presente Convenzione presso la sede aziendale

PREMESSO CHE

- a) Presso la ASL Roma I è presente la specialità di neurochirurgia esclusivamente all'interno del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri;
- b) La ASL Roma I ha necessità di reperire uno specialista, esterno all'Azienda, nella branca della neurochirurgia, per affiancare i Medici Legali aziendali per una valutazione obiettiva dei casi di responsabilità professionale medica nei quali l'Azienda è chiamata a rispondere in sede stragiudiziale, in mediazione ed in sede giudiziale.
- c) L'oggetto della convenzione riguarda le seguenti attività:
 - I. consulenza mediante redazione di relazione specialistica o risposta ai quesiti del medico legale aziendale incaricato della valutazione del sinistro;
 - 2. partecipazione alle operazioni peritali disposte dal giudice o in sede di mediazione sempre quale supporto e affiancamento del medico legale incaricato dello studio del caso.
- d) Le attività di cui ai punti I e 2 sono in linea con i compiti e le finalità del S.S.N.
- e) L'A.O. San Giovanni ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione della Asl Roma I Personale medico specialista qualificato per l'attività di consulenza richiesta.

Tanto premesso fra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. I premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

L'A.O. San Giovanni Addolorata si impegna a mettere a disposizione della ASL Roma I, il Dirigente Medico specialista in neurochirurgia, individuato, secondo il principio di rotazione, con separato atto dalla Direzione Sanitaria Aziendale/ Direttore della UOC Neurochirurgia, per:

- I) l'attività di consulenza (relazione specialistica e/o risposta ai quesiti) a supporto dell'attività Medico-Legale aziendale di valutazione dei sinistri;
- 2) la partecipazione degli stessi specialisti alle operazioni peritali in qualità di C.T.P. in fase giudiziale ed in mediazione.

Art. 3 Modalità di prestazione della consulenza

La richiesta verrà inviata, per il tramite il Direttore della UOC Affari Generali o dell'Avvocatura della ASL Roma I, allo specialista individuato dall'A.O. San Giovanni Addolorata, con separato atto, richiedendo specifica consulenza.

L'attività di cui all'art. I verrà assicurata dall'A.O. San Giovanni attraverso il predetto dirigente medico, dipendente in regime di esclusività, che svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione al di fuori dell'orario di servizio e comunque subordinatamente alle esigenze dell'Azienda di appartenenza, ai sensi dell'art. 91 comma 2 del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 e del D.lgs.vo 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

In nessun modo si configura un rapporto diretto tra lo specialista e l'ASL Roma I.

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'accordo, al quale compete rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso e favorirne il buon andamento:

- Il Referente della ASL Roma I è Responsabile dell'Avvocatura aziendale, Avv. Gloria Di Gregorio.
- Il Referente della A.O. San Giovanni è il Direttore della UOC Neurochirurgia, Dott. AndreaTalacchi;

Art. 4 Obblighi dell'Azienda Sanitaria Roma I

L' ASL Roma I si impegna a fornire allo specialista individuato tutta la documentazione sanitaria relativa al caso da esaminare (cartelle cliniche, referti, certificazioni etc.) nonché a trasmettere i quesiti per i quali si richiede la consulenza e in genere tutti i riferimenti e gli elementi utili all'espletamento dell'incarico.

Art. 5 Obblighi dello specialista individuato dall'A.O. San Giovanni Addolorata

Lo specialista individuato dall'A.O. San Giovanni Addolorata si impegna a garantire che la richiesta di consulenza specialistica venga evasa, nei tempi indicati nella richiesta stessa, possibilmente entro

10 gg. dal ricevimento della stessa quando trattasi di consulenza relativa a procedimento giudiziale ex art. 696-bis C.P.C. e/o mediazione, nonché entro 30 gg. nei casi di citazione ordinaria e/o richieste stragiudiziali, e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 6 Corrispettivi e modalità di pagamento

La ASL Roma I corrisponderà all'A.O. San Giovanni Addolorata, a seconda della natura delle prestazioni effettuate dallo specialista individuato, i seguenti corrispettivi:

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) + IVA per la sola relazione specialistica;
- € 700,00 (settecento/00) + IVA, se prevista anche la partecipazione, in qualità di C.T.P nominato dall'Azienda, alle operazioni peritali in giudizio e/o in mediazione;

Il predetto compenso verrà liquidato dalla ASL Roma I, entro 90 gg. dal ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario intestato all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata che sarà indicato con separato atto, previa valutazione/conferma da parte del Dirigente della UOC Avvocatura Roma I delle prestazioni effettivamente rese.

L'A.O. San Giovanni Addolorata emetterà fattura il mese successivo all'espletamento delle prestazioni rese e vistate dal Dirigente dell'Avvocatura Roma I.

I corrispettivi suindicati sono omnicomprensivi e quindi remunerativi anche di tutti i costi, eventuali ulteriori imposte e oneri correlati.

Art. 7 Obbligo di riservatezza

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione di quanto previsto in tale convenzione. In caso di cessazione della Convenzione gli obblighi di riservatezza dovranno comunque essere rispettati.

Il Dirigente incaricato, limitatamente alle attività inerenti la presente Convenzione, si impegna a mantenere la riservatezza dei dati personali, e altri dati sensibili di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle predette attività, e a trattarli in conformità a quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Generale GDPR UE n. 679/2016 e s.m.i., tale generale obbligo di riservatezza permarrà anche dopo la scadenza della Convenzione.

Articolo 8 <u>Durata della convenzione</u>

La presente Convenzione ha validità di due anni con decorrenza dal 7 maggio 2024 al 8 maggio 2026, con possibilità di disdetta anticipata adeguatamente motivata di ciascuna delle Parti contraenti, da comunicarsi a mezzo PEC, con un anticipo di ameno trenta (30) giorni e potrà essere rinnovata mediante accordo espresso tra i contraenti. Nulla sarà dovuto per il recesso anticipato, salvo la liquidazione delle attività già effettuate.

Articolo 9 Esecuzione delle attività

Le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere anche al fine di migliorare l'espletamento dell'attività oggetto della presente intesa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. La presente Convenzione potrà essere integrata di comune accordo, in forma scritta, qualora le prestazioni offerte dovessero essere ampliate e/o modificate.

Articolo 10 Rinvio e Foro competente

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alle vigenti disposizioni normative in materia.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente rapporto, in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, è devoluta in via esclusiva al Foro di Roma, previo esperimento di tentativo bonario di componimento nelle modalità vigenti all'insorgere della medesima.

La sottoscrizione della presente convenzione avviene con modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi della normativa vigente e scambiata tra le parti a mezzo PEC.

Articolo I I Registrazione e sottoscrizione

La presente Convezione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., è sottoscritto con firma digitale.

Roma, (le date delle firme digitali)

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata Il Commissario Straordinario dott.ssa Maria Paola Corradi Azienda Sanitaria Locale Roma I Il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Quintavalle